

DELIBERA N. 96/04/CSP

**Esposti presentati dall'Associazione Lista Consumatori  
nei confronti della società La 7 Televisioni S.p.a.  
(Emittente televisiva La 7)  
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22  
febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTI gli esposti a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuti in forma procedibile rispettivamente in data 31 maggio 2004 (prot. n. 204/EE/04/NA) e in data 1 ° giugno 2004 (prot. n. 215/EE/04/NA), nei quali viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società La7 Televisioni S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali e nelle trasmissioni di approfondimento previste nel palinsesto dell'emittente televisiva nazionale *La7*, si evidenzia costantemente l'assenza dei candidati della lista esponente nel corso della campagna per le elezioni europee, in particolare nello speciale del telegiornale del 31 maggio 2004, alle ore 16.00, in cui sono stati intervistati altri candidati, ad eccezione dei denunciati, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società La7 Televisioni S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richieste del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso — Ufficio Garanzie* dell'Autorità (note in data 31 maggio 2004 (prot. n. 211/EE/04/NA) e in data 1 giugno 2004 (prot. n. 224/EE/04/NA), pervenute in data 1 giugno 2004 (prot. n. 232/EE/04/NA), nelle quali l'emittente televisiva eccepisce l'infondatezza degli esposti, rilevando che:

1. alla stregua delle disposizioni vigenti in materia di "par condicio" si evince che la presenza dei soggetti politici è ammessa solo quando assicurati la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, e, con particolare riferimento ai programmi in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, deve essere complessivamente garantita la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici;
2. l'emittente La7 ha scelto i temi da trattare, secondo il criterio della correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, assicurando un'equilibrata presenza di tutti i soggetti politici coinvolti nelle elezioni ed un ampio contraddittorio nei programmi di approfondimento informativo;
3. non corrisponde a verità il fatto che rappresentanti della lista esponente non siano mai intervenuti in programmi dell'emittente La7, in quanto l'Avv. Rienzi è stato ospite nella puntata della trasmissione "Omnibus" del 14 maggio 2004, in quella dal titolo "Il tempo della politica" del 22 maggio 2004 ed un ulteriore intervento è previsto, nell'ambito della medesima trasmissione, per il 5 giugno p.v.;
4. infine, per quanto concerne lo speciale del telegiornale del 31 maggio 2004, è stato mandato in onda un servizio sulla Banca d'Italia, ma non è stato attribuito spazio a nessun candidato alle elezioni europee, essendo, invece, state trasmesse unicamente le interviste di personaggi legati alla tematica trattata, ma del tutto estranei alle competizioni in corso;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera a) della citata delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto forza politica che presenta, con il proprio simbolo, la lista di candidati in ambiti territoriali che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che gli esposti risultano procedibili in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare gli esposti stessi a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini delle denunce, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata delibera n. 58/04/CSP, in materia di informazione, secondo cui *"la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e*

*consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca"; e lettera c) della medesima delibera, recante "fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio";*

RITENUTO che la scelta degli esponenti politici nei programmi di informazione, relativamente ad eventi da commentare, è dettata dal criterio della "correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca" e che tale criterio va attuato in maniera equilibrata, tenendo conto di tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che la presenza in video nello speciale del telegiornale del 31 maggio 2004 delle ore 16.00 di esponenti politici è stata obiettivamente correlata ad esigenze informative connesse al servizio sulla Banca d'Italia e alla relazione del Governatore Fazio;

RILEVATO, tuttavia, che dalla data di presentazione delle candidature fino a quelle in cui sono pervenuti gli esposti, l'associazione esponente è stata ospite, nella persona del suo rappresentante Avv. Prof. Carlo Rienzi, nella trasmissione "Omnibus" del 14 maggio 2004, nel corso della quale sono state affrontate tematiche di interesse della formazione politica medesima e nella trasmissione "Il Tempo della politica", la quale riveste, però, la natura di comunicazione politica, anziché di informazione;

RITENUTO comunque necessario dare concreta applicazione al citato art. 8, comma 1, lettere a) e c), della delibera 58/04/CSP di questa Autorità, non limitando l'eventuale partecipazione delle forze politiche alle sole trasmissioni che abbiano ad oggetto approfondimento di tematiche ispiratrici dei vari movimenti politici;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti, con riferimento allo specifico speciale del 31 maggio 2004;

- la raccomandazione alla società La7 Televisioni S.p.A., emittente televisiva nazionale *La 7*, di assicurare nella programmazione dell'informazione relativa al restante periodo di campagna elettorale la scrupolosa osservanza della citata delibera 58/04/CSP ai fini della effettiva, equilibrata presenza anche delle liste che, allo stato, risultino in una situazione di palese squilibrio in termini di partecipazioni a programmi informativi.

Roma, 3 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE

Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per il SEG ETARIO GENERALE

Silvana Nouglian